



STATUTO

“CIRCOLO VELA ERIDIO ASD”

Sommario

Articolo 1 - Denominazione e sede	3
Articolo 2 - Scopi	3
Articolo 3 - Durata	4
Articolo 4 - Domanda di ammissione	4
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci	6
Articolo 6 - Decadenza dei soci	7
Articolo 7 - Organi sociali	8
Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea	8
Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea	9
Articolo 10 - Assemblea ordinaria	10
Articolo 11 - Assemblea straordinaria	10
Articolo 12 - Validità assembleare	11
Articolo 13 - Consiglio Direttivo	11
Articolo 14 - Dimissioni	12
Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo	13
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo	13
Articolo 17 - Il Presidente	14
Articolo 18 - Il Vice-Presidente	14
Articolo 19 - Il Segretario	14
Articolo 20 - Il Tesoriere	15
Articolo 21 – Direttore Sportivo	15
Articolo 22 – Collegio di Sorveglianza	15
Articolo 23 – Violazione delle norme statutarie e dei regolamenti	16

Articolo 24 - Il rendiconto	16
Articolo 25 - Anno sociale	17
Articolo 26 - Patrimonio	17
Articolo 27 - Scioglimento	17
Articolo 28 - Norma di rinvio	18

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, un'associazione sportiva denominata "Circolo Vela Eridio Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Anfo, via Rimembranze, sn.

La bandiera sociale ed il guidone, depositati presso la FIV, rappresentano l'unione dei due fiumi che formano il Lago d'Idro.

Articolo 2 - Scopi

- 1) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

- 2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

- 3) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalla elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 4) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.
- 5) L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

- 1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del

prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 3) La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La tassa di ammissione deve essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.
- 4) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 5) La quota associativa è personale ,coincide con l'esercizio sociale indipendentemente dalla data di sottoscrizione,e non è rimborsabile.
- 6) L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che praticano l'attività velica o ricoprono cariche elettive interne, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.
- 7) L'Associazione si compone di un numero indeterminato di soci raggruppati nelle seguenti categorie:
 - a) *Ordinari*
 - b) *Sostenitori*
 - c) *Onorari*
 - d) *Juniores (in età dai 14 ai 18 anni)*
 - e) *Cadetti (in età dai 6 ai 14 anni)*
 - f) *Familiari*

Sono **Soci Ordinari** coloro che versano le normali quote associative fissate dall'Assemblea.

Sono **Soci Sostenitori** i soci ordinari che versino quote almeno doppie di quelle ordinarie (quote di ammissione e frequenza).

Sono **Soci Onorari** coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione per aver svolto attività di particolare interesse ed utilità per la vita dell'Associazione Stessa.

L'ammissione di questi ultimi viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha durata corrispondente a quella dell'anno sociale con possibilità di rinnovo, dette persone vengono ammesse gratuitamente, non verseranno quota di frequenza.

Sono **Soci Juniores** coloro che alla richiesta di ammissione abbiano già compiuto 14 anni e non ancora 18 anni, ed hanno diritto di voto dopo il compimento del 18° anno di età, pur non passando di categoria.

Sono **Soci Cadetti** coloro che alla richiesta di ammissione abbiano compiuto 6 anni e non ancora 14 non hanno diritto alcuno di voto.

Sia i soci juniores che i soci cadetti versano la quota di frequenza fissata dall'Assemblea.

La perdita del requisito d'età richiesto per l'appartenenza alle categorie juniores e cadetti, comporta l'obbligo di adeguarsi agli oneri sociali corrispondenti alla nuova categoria di appartenenza. Tale obbligo sussiste per l'anno successivo a quello di perdita del requisito d'età.

Sono **Soci Familiari** quelli appartenenti al nucleo familiare, che non possono però partecipare all'attività agonistica del circolo.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione e sussistendo i requisiti indicati al successivo art. 9 comma 1, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

- 2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- 3) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
- 4) I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

La frequentazione gratuita della sede è consentita occasionalmente a familiari ed ospiti dei soci.

L'ospite potrà usufruire dei servizi per i bisogni primari e delle strutture di accoglienza.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

- 1) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie da presentare al Consiglio Direttivo in forma scritta entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello da cui decorreranno;
 - b) espulsione per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

- 2) Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione.
- 3) L'associato radiato non può essere più ammesso.
- 4) I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- A. l'Assemblea generale dei soci;
- B. il Presidente;
- C. il Consiglio Direttivo;
- D. il Collegio di Sorveglianza.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

- 1) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 2) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

- 3) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 5) L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- 6) L'Assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 7) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

- 1) Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni nelle modalità previste dagli articoli del presente Statuto. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

- 2) Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- 3) Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

- 1) L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali

immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 2) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 3) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita con la presenza di un quarto degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 4) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da *tre* a *sette* componenti compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti compreso il Presidente dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore Sportivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno, che siano provenienti da almeno una annualità intera e completa di aderenza all'Associazione stessa.

Le candidature dovranno essere presentate alla segreteria del Circolo almeno 5 gg prima dell'assemblea elettiva

3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) In caso di parità prevale il voto del presidente.

5) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con *il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto*. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si

procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

- 2) Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
- 3) Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno *la metà dei consiglieri*, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- A. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- B. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- C. indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2;
- D. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- E. adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno fare ricorso al Collegio di Sorveglianza;
- F. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali, firma gli atti sociali.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e coadiuva il tesoriere.

Articolo 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Direttore Sportivo

Il Direttore Sportivo dirige l'attività sportiva ed in particolare:

- formula il programma dell'attività sportiva annuale e compila la relazione Sportiva consuntiva da sottoporre all'Assemblea;
- mantiene i contatti con gli altri circoli ed organizza la partecipazione dei soci alle attività delle altre associazioni sportive;
- predispone l'organizzazione delle manifestazioni sportive e dei corsi di istruzione;

Tutto quanto ai tre punti suddetti deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

- può inoltre costituire, per un adeguato svolgimento dei suoi compiti, una commissione tecnico-sportiva utilizzando la collaborazione dei Soci la cui composizione e regolamentazione devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Collegio di Sorveglianza

E' costituito da 3 a 5 membri che abbiano un'anzianità sociale di almeno 3 anni ed abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di età.

Viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 4 anni, coincidenti con due mandati del Consiglio Direttivo.

I suoi componenti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

I Compiti del Collegio di Sorveglianza sono:

- nominare un Presidente che partecipa di diritto e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- esaminare i ricorsi dei Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio;
- nominare il Revisore dei Conti, esaminarne le relazioni e provvedere in caso di irregolarità;
- controllare l'operato del consiglio direttivo.

Articolo 23 – Violazione delle norme statutarie e dei regolamenti

Il Consiglio Direttivo può intervenire nei casi di grave violazione delle norme Statutarie e dei regolamenti interni applicando provvedimenti quali:

- ammonizione scritta;
- sospensione (da uno a dodici mesi);
- radiazione.

Tali provvedimenti vengono presi a maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo sulla base di elementi di prova e dopo avere sentito il socio interessato. La decisione del Consiglio e gli altri addebiti che l'hanno motivata vengono notificati per iscritto all'interessato il quale, contro la decisione, può fare ricorso al Collegio di Sorveglianza entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica della decisione stessa. In tal caso il Collegio di Sorveglianza decide con provvedimenti definitivi, in attesa dei quali restano in vigore i provvedimenti del Consiglio.

Qualora il socio appartenga al Consiglio Direttivo o al Collegio di Sorveglianza verrà sottoposto, nel primo caso al giudizio del Collegio di Sorveglianza, e nel secondo caso al giudizio del Presidente del Consiglio e le decisioni di quest'ultimo dovranno essere ratificate dall'Assemblea Ordinaria.

Articolo 24 - Il rendiconto

- 1) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio

consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

- 2) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3) In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 25 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 27 - Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

- 2) L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.